



MUNICIPIO di MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 2244

concernente l'adattamento degli statuti del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) a seguito dell'introduzione della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom), messaggio consortile N. 35

Onorando
Consiglio comunale

6900 Massagno

Ris. Mun. 29.4.2013

Massagno, 30 aprile 2013 SG

Signori Presidente e Consiglieri,

il Consorzio in oggetto ci trasmette per esame ed approvazione il nuovo statuto consortile resi necessari a seguito dell'introduzione della nuova Legge sul Consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010, entrata in vigore il 1. settembre 2011.

1. Premessa

La nuova LCCom persegue diversi obiettivi; di seguito elenchiamo quelli principali:

- garantire ai Comuni consorziati un maggior controllo sull'attività del Consorzio, migliorando la trasparenza dei Consorzi medesimi;
- rendere maggiormente efficace il funzionamento medesimo dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- consentire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alle forme sin qui utilizzate.

2. Proroga SEL per permanenza in carica attuali organi consortili

Con risoluzione del 6 settembre 2012 la Sezione degli Enti Locali ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDALED fino al 31 dicembre 2013 per consentire alla sua Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto nonché per completare gli approfondimenti relativi al trapasso delle attività consortili del Consorzio Medio Cassarate (CMC) (in fase di scioglimento) al CDALED.

3. Il nuovo statuto

Con il presente messaggio è quindi richiesta al Consiglio comunale la sola approvazione del nuovo statuto, di cui alleghiamo versione integrale (allegato doc.1).

Di seguito riferiamo, commentandole, circa le modifiche più significative, riprendendo l'ordine ed i titoli proposti dallo statuto.

Capo I - Generalità

Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate

Vengono definiti con maggior chiarezza gli scopi principali del Consorzio. Vi è inoltre l'aggiunta del concetto di "valorizzazione della biomassa e produzione di energie rinnovabili".

Capo II – Organi del Consorzio

Art. 5 Organi

Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili dovranno essere esaminati secondo l'art.26 della nuova LCCom obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che di fatto sostituirà la commissione, che allestirà un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti. A tal proposito si rimanda all'art.25 del nuovo Statuto.

a) Consiglio Consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile in futuro sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni membri del Consorzio.

Si segnala la possibilità, ex art.3 RLCCom, di designare quale rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Per quanto riguarda la designazione dei membri della Delegazione consortile, sarà compito dei Municipi istruire i rispettivi rappresentanti.

Art. 7 Competenze

Le competenze del Consiglio consortile, relative agli oggetti sui quali può statuire validamente nell'ambito dei compiti consortili, sono quelle definite dall'art. 17 nuova LCCom.

Art. 12 Diritto di voto

E' stato abrogato il diritto per i Comuni di designare un delegato ogni 3000 abitanti o frazione. Viene ora introdotto il principio secondo cui ogni Comune ha diritto, di

regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:

- a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso;
- b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono.
- c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

Con il vecchio statuto Massagno poteva contare su 2 rappresentanti in Consiglio consortile su un totale di 49 membri.

Con il nuovo statuto il rappresentante di Massagno esprimerà 3 voti, su un totale di 61 membri (solo CDALED) rispettivamente 63 membri (incluso pure il CMC).

Per una migliore comprensione della problematica si vedano gli esempi (allegato doc.2), ancorché piuttosto indicativi, dunque non vincolanti, per quanto riguarda la futura ripartizione dei voti (CDALED e CDALED+CMC).

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Ai Municipi vanno sottoposti i progetti definitivi, i preventivi ed il piano di finanziamento delle opere consortili con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile. Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Questi termini temporali costituiscono premessa indispensabile per l'esercizio effettivo del controllo dei Comuni sui Consorzi e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile. Questa finalità sta al centro della revisione della nuova LCCom.

Art. 15 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'Amministrazione consortile

Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione Consortile:

Analogamente a quanto previsto dalla LOC per Legislativo ed Esecutivo, l'art. 17 cpv. 3 nLCCom consente la delega a favore della Delegazione consortile circa l'adozione di decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i).

L'obiettivo è quello di snellire le procedure.

Il Municipio condivide la proposta inserita nel nuovo statuto di delegare alla Delegazione Consortile quanto segue, constatato come il CDALED conta attualmente 29 Comuni corrispondenti ad una popolazione di oltre 100'000 abitanti equivalenti; dispone di un impianto di depurazione tra i più grandi della Svizzera; dispone di una rete d'adduzione che comprende ca. 90 km di canalizzazioni, 11 stazioni di pompaggio e 52 bacini di ritenzione:

- sono delegate alla Delegazione Consortile le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 250'000.— Iva esclusa, ritenuto un massimo di fr.1'000'000.- /anno IVA esclusa;

- La Delegazione Consortile può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo annuo di Fr. 100'000.--.

Deleghe dalla Delegazione consortile all'amministrazione consortile:

Sempre analogamente all'ambito comunale (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5 LOC) è introdotta anche la possibilità di delega dalla Delegazione consortile all'amministrazione consortile. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione.

b) Delegazione Consortile

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

Art. 19 Competenze

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 23 nLCCom. Essa dirige l'amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale (cfr. art. 24 nLCCom ed il rinvio agli 83 e segg. LOC).

Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno

Art. 21 Finanziamento

Il sistema di finanziamento non subisce variazioni rispetto allo statuto precedente.

Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni

Il sistema di calcolare la chiave di riparto dallo statuto scaduto contiene tre aspetti ritenuti valutati problematici:

- 1) Le voci "saldo pendolari" e "saldo frontalieri" non sono aggiornate annualmente nell'annuario statistico. Inoltre i dati "pernottamenti del settore alberghiero" sono disponibili unicamente per i Comuni con più di 3 strutture. Questo comportava un calcolo scorretto degli Abitanti Equivalenti.
- 2) I dati relativi alle "industrie", forniti dalla SPAAS, sono da loro medesimi ritenuti approssimativi e inadeguati.
- 3) L'art. 21 dello statuto attualmente in vigore cita che, richiamati i disposti della Legge federale, il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria. Ciò, di fatto, non è ancora stato applicato.

Per gli aspetti citati, si è pertanto resa necessaria una ridefinizione dei parametri costituenti la nuova chiave di riparto allo scopo di rispettare il principio di causalità e di copertura dei costi e di ovviare alla mancanza di dati statistici aggiornati, approssimativi ed inadeguati.

Vengono di conseguenza introdotti i seguenti due nuovi concetti all'art. 22 del nuovo statuto:

- 1) il parametro Acqua potabile erogata dai singoli Comuni quale unico elemento per la quantificazione degli Abitanti Equivalenti allacciati;
- 2) un sistema di calcolo diverso e separato per tener conto delle industrie e dell'artigianato sulla base di quanto proposto dal metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA (Associazione Svizzera dei Professionisti della protezione delle acque).

Vengono pertanto proposte 2 chiavi di riparto da applicare a seconda si tratti dei costi di gestione o dei costi di investimento della rete d'adduzione:

- **Chiave di riparto A: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque.**

Parametri:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA-FES la quale distingue 2 tipi di industrie: deboli inquinatori e forti inquinatori.

- **Chiave di riparto B: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione.**

Parametro:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni


I Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

L'allegata tabella 3 (esempio non vincolante) mostra la proiezione simulata delle summenzionate chiavi di riparto: per Massagno ci situiamo al 4,462% per la chiave A ed a 4.531% per la chiave B.

Si noti che finora sull'unica chiave di riparto esistente (invariata per tutto il quadriennio legislativo) veniva applicata a carico del comune di Massagno l'aliquota del 5,613%.

Pertanto, sulla scorta della simulazione delle chiavi di riparto come proposto dal nuovo statuto con i dati disponibili, per Massagno la modifica dovrebbe rivelarsi vantaggiosa.

Lo schema seguente riassume il concetto relativo alle chiavi di riparto:



Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in funzione presso il Consorzio CDALED). Questa funzione sostituisce la Commissione della Gestione, di cui abbiamo riferito all'art. 5 del nuovo statuto.

Art. 26 e 27 Conti preventivi e consuntivi

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta.

L'organo di controllo invia il proprio rapporto sui consuntivi ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 nuova LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 nuova LCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

Art. 28 Piano finanziario

Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

La Delegazione consortile deve trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

Nei tempi di distribuzione del rapporto commissionale saranno anche indicati i rappresentanti da nominare.

Il Municipio, richiamato il messaggio consortile N. 35 che propone l'adozione del nuovo statuto, in considerazione di quanto precede ed a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio necessitasse, invita il Legislativo a voler

RISOLVERE:

1. E' approvato il nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque di Lugano e Dintorni (CDALED);
2. È designato il rappresentante comunale nel Consiglio consortile;
3. È designato il supplente rappresentante comunale nel Consiglio consortile.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

 *Arch. Giovanni Bruschetti* *Damiano Ferrari*

Allegati:

- nuovo statuto (allegato doc.1)
- schema voti (allegato doc.2)
- tabella simulazione chiavi di riparto (doc.3)